



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO / *PROVINZIA DE TRENT*

strada di Pré de geja, 2 – 38036 San Giovanni di Fassa / *Sèn Jan*

UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / <i>PIAN DI CONC FINANZIÈL</i>	1.03.02.15.05
CAPITOLO / <i>CAPITOL:</i>	5391/S
RESPONSABILE / <i>RESPONSÀBOL:</i>	dott./dr Stojan Deville

DETERMINAZIONE N.

67

- ANNO 2025 assunta in data 03.02.2025

OGGETTO: Impegno di spesa per i costi da corrispondere all'ADEP della PAT per lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani prodotti nel Comun General de Fascia nell'anno 2025.

SE TRATA: Empegn de speisa per i cosc da ge paèr a l'ADEP de la PAT per la desgorta te descèria del refudam urban binà sù tel Comun General de Fascia per l'an 2025.

DETERMINAZIONE N. 67 / 2025 del 03.02.2024

OGGETTO:

Impegno di spesa per i costi da corrispondere all'ADEP della PAT per lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani prodotti nel Comun General de Fascia nell'anno 2025.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- vista la deliberazione N. 28-2024 del 23 dicembre 2024, con cui il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027;
- il P.E.G. per il 2025, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 100/2024 del 23 dicembre 2024;
- la deliberazione n. 48 del 21.6.2012 successivamente modificata ed integrata con la deliberazione n. 19 del 5.3.2013 con cui il Consei di Ombolc ha aggiornato e ridefinito gli atti e le funzioni gestionali attribuiti alla competenza dei Responsabili delle varie Unità Organizzative del C.G.F.;
- la deliberazione del Consei de Procura n. 30/2024 del 11.04.2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consei de Procura ha approvato l'aggiornamento 2024 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell'Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;

premesso che:

- il Comun General de Fascia (C.G.F.) gestisce in maniera unitaria ed omogenea, per conto e per delega dei 7 Comuni che ne fanno parte, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul suo territorio, con l'obiettivo di giungere ad una gestione integrata dell'intero ciclo dei rifiuti secondo il "Piano di Gestione dei rifiuti solidi urbani in Val di Fassa" (Piano), previsto dall'art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e s.m. e dall'art. 65 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (T.U.L.L.P.P.), modificato per la quarta volta con deliberazione del Consei General n. 4-2016 del 28.01.2016: progetto che si rifà alle più recenti direttive europee, nazionali e provinciali emanate in materia;
- con deliberazione del Consei General n. 19 del 29.07.2015 è stata approvata la convenzione per regolare – in conformità all'art. 13, comma 7, lett. a), della L.P. n. 3/2006 e s.m.i. ed all'art. 59, 1° e 2° comma, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato col D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.i. – i rapporti fra il C.G.F. ed i Comuni che ne fanno parte in merito alla gestione unitaria e coordinata ed alla "governance" dei servizi attinenti al "ciclo dei rifiuti" in Val di Fassa mediante il C.G.F., con l'affidamento a questo delle funzioni amministrative, di governo, di direttiva, di indirizzo e di controllo, per una durata di dieci anni, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2024;
- la convenzione è stata successivamente prorogata per il periodo di due anni, dal 01.01.2025 fino al 31.12.2026, con deliberazione del Consei General n. 26 del 27.11.2024;
- il quarto aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2175 del 09 dicembre 2014, prevede che i Comprensori, ora Comunità, conferiscano i rifiuti urbani ed assimilabili raccolti nel proprio territorio presso le discariche appositamente individuate nel Piano stesso;

- l'art. 102, quinquies del Testo Unico delle Leggi provinciali sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (T.U.L.L.P.), approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la competenza relativa alla gestione delle discariche per rifiuti urbani, disciplinate dall'art. 70, comma 1, nonché la loro gestione in fase "post mortem", spettano alla Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.), che subentra alle Comunità e al Comune di Trento in tutti i rapporti attivi e passivi in corso; pertanto gli enti gestori della raccolta dei rifiuti urbani risultano automaticamente convenzionati con le discariche dei bacini di conferimento per effetto del subentro ex lege (art. 102, quinquies) della P.A.T. - Agenzia per la Depurazione (A.DEP.) - Servizio Gestione degli Impianti, nella gestione delle discariche provinciali; il successivo comma 1 ter del medesimo art. 102 quinquies, prevede che, sempre dal 1° gennaio 2014, sia "costituito un bacino unico di conferimento per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali assimilabili, corrispondente all'intero territorio provinciale";
- con nota del 11.12.2017 il Dirigente dell'A.DEP Servizio Gestione degli Impianti ha comunicato che i rifiuti CER 20.03.01 (rifiuti urbani residui) saranno trasportati al termovalorizzatore di Bolzano e in alternativa alle discariche provinciali;
- il comma 2 dell'art. 71 del T.U.L.L.P. prevede, tra l'altro, che alle spese di gestione delle discariche controllate nonché alle spese per il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi meccanici, la P.A.T. provveda mediante rivalsa dei relativi oneri sui comuni serviti; tali spese sono recuperate attraverso l'applicazione della tariffa che deve coprire i costi di gestione delle discariche, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica (cd. eco-tassa), il contributo per la localizzazione e la quota di ammortamento, dedotti i proventi derivanti dallo smaltimento di rifiuti urbani (ex speciali assimilati) quali lo spazzamento stradale ed eventuali altre entrate e tale rivalsa viene effettuata determinando all'inizio di ogni anno l'ammontare presunto di tali spese;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1107 del 2 luglio 2021, a causa dell'esaurimento della discarica di Ischia Podetti di Trento, è stato demandato al Servizio Gestione degli Impianti l'adozione di ogni adempimento necessario per l'individuazione di un centro di smaltimento cui conferire, tutta o parte, della frazione di rifiuto secco residuo proveniente dal territorio provinciale e degli eventuali rifiuti speciali assimilabili agli urbani conferiti ai centri di raccolta provinciali;
- sempre in virtù della competenza attribuita dal sopra citato art. 102 quinquies, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2193 del 23.12.2024 è stata definita, con decorrenza 1° gennaio 2025, la tariffa pari ad 250,00 €/t, oltre all'IVA per l'intero bacino provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani presso le sue discariche;

ravvisata quindi la necessità di impegnare € 800.000,00 lordi, sul capitolo 5391/S - piano dei conti finanziario 1.03.02.15.05 del bilancio 2025, per le spese da corrispondere all'ADEP della P.A.T. per lo smaltimento in discarica e/o presso il termovalorizzatore di Bolzano dei rifiuti solidi urbani (secco residuo ed ingombrante) prodotti nei Comuni del C.G.F. per l'anno 2025;

verificato il D.U.R.C. numero protocollo INAIL_47259465 che attesta la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi della Ditta contraente fino al 07.05.2025;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Responsabile firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

D E T E R M I N A :

1. per le motivazioni generali espresse in premessa di confermare la previsione di spesa di € 800.000,00 I.V.A. 10% compresa, per le spese da corrispondere alla Provincia Autonoma di Trento - Agenzia per la Depurazione (A.DEP.) - Servizio Gestione degli Impianti, per lo smaltimento dei rifiuti urbani (secco residuo ed ingombrante) prodotti nei Comuni del C.G.F. per l'anno 2025 e conferiti nelle discariche provinciali e/o al termovalorizzatore di Bolzano;
2. di impegnare per questo la spesa complessiva di € 800.000,00 lordi sul capitolo 5391/S - piano dei conti finanziario 1.03.02.15.05 imputandola, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica, all'esercizio 2025 del C.G.F.;
3. di stabilire che la corrispondente entrata di € 800.000,00 lordi, prevista sul capitolo 2.520/E - piano dei conti finanziario 2.01.01.02.03 del bilancio 2025
4. di aumentare di € 352.489,20 l'accertamento n. 21/2025, assunto per € 2.018.510,80 con la deliberazione n. 41/2025 del 23.01.2025, ora per complessivi € 2.371.000,00, derivanti dalle quote a carico dei Comuni, per delega dei quali il servizio in questione viene gestito in convenzione;

5. di precisare che la liquidazione ed il pagamento all'A.D.E.P., gestrice del servizio, avverrà in rate posticipate, dietro emissione di regolari fatture da vistare e liquidare a cura dell'Ufficio Centrale di Igiene Urbana e Ambientale (U.C.I.U.A);
6. di ripartire ai Comuni la spesa, a consuntivo, secondo i criteri di conteggio e di riparto contenuti nelle Convenzioni per la gestione dei centri di raccolta citate in premessa;
7. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia secondo il vigente Regolamento di contabilità e registri l'impegno di spesa e l'accertamento di entrata disposti nei precedenti punti;
8. di inviare per opportuna conoscenza questa Determinazione ai Comuni interessati.

Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a controlli:

- ai sensi dell'art. 79, u.c., del T.U.L.L.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - entro il periodo della sua pubblicazione all'albo - opposizione scritta e motivata a questo stesso Consei de Procura, da depositare nell'Ufficio di Segreteria che ne rilascerà ricevuta;
- coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza;
- in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

DETERMINAZIONE N. 67 / 2025

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 03.02.2025

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

- dott. Stojan Deville -

Firmato digitalmente /Sotscrit a na vida digitèla